



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Repertorio n. 71/CU del 29/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 luglio 2010

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2008), e in particolare l'articolo 1, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in particolare gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante attuazione della predetta direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 16 aprile 2010, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 27 aprile 2010, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 3 maggio 2010;

CONSIDERATO che nelle due prime riunioni tecniche tenutesi il 25 maggio 2010 e il 16 giugno 2010 sono state esaminate e discusse le proposte emendative presentate dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI, mentre i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno annunciato la disponibilità a trasmettere un documento di valutazione dell'accogliibilità di tali emendamenti;

CORR
 SGR Anzitutto
 RR
 dislocati
 ne G. G. G.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il predetto Ministero, con nota prot. GAB-2010-0021716/UL del 18 giugno 2010, ha trasmesso un prospetto, diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza, recante le valutazioni di accoglibilità riguardanti le proposte emendative presentate dalle Autonomie regionali e dall'ANCI nel corso della richiamata riunione tecnica del 16 giugno 2010, le quali sono state largamente accolte senza modifiche o accolte con riformulazione;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta dell'8 luglio 2010, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, ha rinviato l'esame dello schema di decreto per consentire ulteriori approfondimenti, mentre le Regioni e le Province autonome hanno espresso un parere favorevole a maggioranza, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato;

VISTO il documento dell'ANCI, trasmesso con nota del 9 luglio 2010 e diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3199, recante proposte emendative per effettuare gli approfondimenti tecnici richiesti nella predetta seduta dell'8 luglio 2010;

CONSIDERATO che nell'ultima riunione tecnica del 13 luglio 2010 le Autonomie regionali hanno inteso ripresentare un documento completo di proposte emendative, mentre le proposte dell'ANCI sono state esaminate e discusse con i rappresentanti dei Ministeri interessati, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a trasmettere un prospetto generale recante le proposte emendative presentate dalle Autonomie regionali e locali e le relative valutazioni di accoglibilità;

VISTO tale prospetto (allegato 1), trasmesso da detto Ministero con nota del 20 luglio 2010 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3455 del 21 luglio 2010;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 22 luglio 2010, su richiesta delle Regioni, ha nuovamente rinviato l'espressione del parere;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- il rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, nel consegnare un documento (allegato 2), ha espresso parere favorevole condizionato:

- all'accoglimento degli emendamenti imprescindibili di cui ai punti da 1 a 30 di tale documento, con particolare riferimento agli emendamenti di cui ai numeri 9, 17, 23, 24, 25 e 26;

- all'apertura di un Tavolo con il Governo finalizzato alla verifica congiunta degli obiettivi quantitativi e temporali previsti dall'art. 205 del decreto legislativo 152 del 2006, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea e con l'intendimento di mantenere comunque standard uniformi di raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale; lo stesso Tavolo dovrà affrontare i problemi evidenziati ai punti 40, 41, 43 e 68 del predetto documento; in più le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione della Valle d'Aosta hanno condizionato l'espressione del parere favorevole anche all'accoglimento dell'emendamento di cui al n. 80 del predetto documento;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- il rappresentante dell'ANCI ha espresso parere favorevole, integrato dagli emendamenti condivisi in sede tecnica dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le seguenti ulteriori proposte emendative contenute nel documento consegnato in seduta (allegato 3) e, in particolare, all'articolo 205 del decreto legislativo 152 del 2006:
 - al comma 2, lettera a), dopo la parola "Comuni", sopprimere il periodo fino alla fine della lettera a) medesima;
 - alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: "*I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente comma*";
- il rappresentante dell'UPI ha espresso parere favorevole;
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fatto presente:
 - che le proposte emendative presentate dalle Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010, che vengono riproposte nella seduta odierna, sono già state considerate quasi tutte accoglibili;
 - che sono altresì considerate accoglibili le ulteriori integrazioni dell'ANCI presentate nella seduta odierna;
 - di essere favorevole anche all'apertura di un Tavolo di confronto, come richiesto dalle Regioni e dagli enti locali;
 - rispondendo alla questione posta dal rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, di essere favorevole altresì a trovare una soluzione rispetto all'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale che avrebbero, con le nuove disposizioni, le piccole aziende artigiane di riciclaggio, raccolta e compostaggio di rifiuti, le quali attualmente aderiscono alle modalità di cui all'articolo 212, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiungendo però che non può essere accoglibile la proposta emendativa n. 80 così come formulata e contenuta nel documento delle Regioni, perché contrasta con una sentenza della Corte di giustizia europea, su cui è stato aperto un procedimento d'infrazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 16 aprile 2010 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 27 aprile 2010.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

RR

ALLEGATO 1

(Avviso del Ministero e osservazioni sugli emendamenti come risultanti da documento distribuito nella seduta dell'8 luglio 2010)	
EMENDAMENTO REGIONI/PROVINCIE AUTONOME	OSSERVAZIONI MATTM
<p>EMENDAMENTO 1 All'articolo 4, comma 1, dello schema (art. 179, comma 1) sostituire la parola "trattamento" con "ciclo".</p>	<p>Favorevole, eliminando le parole "del trattamento dei rifiuti".</p>
<p>EMENDAMENTO 2 All'articolo 4, comma 2, dello schema (art. 179, comma 2) nella prima e nella seconda frase sostituire la parola "trattamento" con "ciclo".</p>	<p>Favorevole, eliminando le parole "del trattamento dei rifiuti".</p>
<p>EMENDAMENTO 3 All'articolo 6 dello schema (art. 180-bis) si richiede di chiarire la natura giuridica dell'operazione di preparazione per il riutilizzo, anche in base a quanto previsto all'articolo 184-ter, relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Si chiede inoltre di indicare la procedura di accreditamento e/o di autorizzazione dei suddetti centri/reti, tra le procedure previste dal decreto (articoli 212, 216 o 208), indicando l'operazione dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 da utilizzare.</p> <p>Infine, per quanto riguarda i rifiuti di origine domestica, si richiede che lo schema del presente decreto individui fin da subito la procedura autorizzativa semplificata, al fine di attivare tempestivamente l'operatività delle misure per la prevenzione della produzione dei rifiuti, rinviando ad apposito DM la procedura per i centri destinati alle altre tipologie di rifiuti (scorie, inerti...).</p>	<p>Favorevole.</p> <p>All'articolo 6 (relativo all'articolo 180-bis), sarà inserito all'articolo 180-bis, comma 2, dopo le parole "del produttore del prodotto." il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate."</p>
<p>EMENDAMENTO 4 All'articolo 7, comma 1, lettera a) dello schema (art. 181, comma 1, lett. a) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 50%.</p>	<p>Contrario, considerato che i criteri sono in fase di definizione da parte della Commissione europea e che un tentativo, ove prematuro, di definire quanto richiesto rischierebbe di essere controproducente e, nella peggiore delle ipotesi, a rischio di procedura di infrazione. Inoltre il comma 1-bis prevede la possibilità per il MATTM di stabilire le modalità di attuazione del calcolo degli obiettivi con decreto.</p>
<p>EMENDAMENTO 5 All'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 70%.</p>	<p>Contrario, considerato che i criteri sono in fase di definizione da parte della Commissione europea e che un tentativo, ove prematuro, di definire quanto richiesto rischierebbe di essere controproducente e, nella peggiore delle ipotesi, a rischio di procedura di infrazione. Inoltre il comma 1-bis prevede la possibilità per il MATTM di stabilire le modalità di attuazione del calcolo degli obiettivi con decreto.</p>
<p>EMENDAMENTO 6 Dopo l'articolo 7, comma 3 dello schema inserire il</p>	<p>Contrario. In occasione dell'emanazione delle linee guida di cui all'art. 17 relativo all'art. 195 comma</p>



seguinte comma 3 bis "È vietato recuperare i rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali."	lett. t si chiarirà che gli impianti di trattamento meccanico biologico sono da qualificare come impianti di trattamento D8. Vedasi comunque infra l'emendamento richiesto in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema (articolo 182 comma 3), che si intende accogliere.
EMENDAMENTO 7 All'articolo 9, comma 1, lettera a) dello schema (art. 182 bis, comma 1, lett. a) aggiungere dopo le parole "non pericolosi" le parole "e dei rifiuti del loro trattamento".	Favorevole
EMENDAMENTO 8 All'articolo 9, comma 1, lettera a) dello schema, prima del comma 1 inserire il seguente comma o "la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN13432-2002".	Favorevole , ma adottando la formulazione proposta dall'ANCI
EMENDAMENTO 9 All'articolo 10, comma 1, lettera d) dello schema (art. 183, comma 1, lett. d) eliminare se seguenti parole "con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".	Favorevole
EMENDAMENTO 10 All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) dello schema (art. 183, comma 1,) inserire la seguente definizione di autocompostaggio "d bis) Autocompostaggio: produzione della frazione organica dei rifiuti urbani attuata da utenze domestiche e non domestiche attraverso il compostaggio dei propri scarti organici e l'utilizzo in situ del materiale prodotto".	Favorevole , con riformulazione come segue: "d bis) Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".
EMENDAMENTO 11 All'articolo 10, comma 1, lettera m) dello schema (art. 183, comma 1, lett. m) sostituire le parole "lettera bb" con le parole "lettera hh".	Favorevole
EMENDAMENTO 12 All'articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll) inserire la definizione di "centro di preparazione per il riutilizzo".	All'articolo 6 (relativo all'articolo 180-bis), sarà inserito all'articolo 180-bis, comma 2, dopo le parole "del produttore del prodotto." il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate."
EMENDAMENTO 13 Agli allegati B e C dello schema eliminare le note 3 ed 8 rispettivamente degli allegati B e C. Si evidenzia l'incoerenza tra le definizioni di deposito preliminare e deposito temporaneo della Direttiva con le definizioni italiane. Occorre chiarire le tre definizioni di deposito.	Favorevole , lasciando la definizione dell'art. 183 lett. m) come da schema di decreto legislativo del 16 aprile 2010 ed eliminando le note 3 ed 8 degli allegati B e C.
EMENDAMENTO 14 All'articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire le parole "materiali di rifiuto" con "rifiuti".	Favorevole
EMENDAMENTO 15 All'articolo 10, comma 1, lettera v) dello schema (art.	Favorevole



183, comma 1, lett. v) sostituire la parola "materiali" con "rifiuti".	
EMENDAMENTO 16 All'articolo 12, comma 1 dello schema (art. 184 ter, comma 3) sostituire le parole "9 bis lett. b)" con le parole "9 bis lett. a) e b)".	Favorevole
EMENDAMENTO 17 All'articolo 13, comma 2, dello schema (art. 185, comma 2) eliminare la parola "sanitaria".	Favorevole
EMENDAMENTO 18 All'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema (articolo 188, comma 3, lettera a) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".	<p>Favorevole, la responsabilità della gestione viene riformulata come segue:</p> <p>Inserire all'art. 183, comma 1, la seguente lettera "mm: Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione."</p> <p>Inserire all'art. 183, comma 1, lettera "hh): dopo la parola "rifiuti" la parola "urbani";</p> <p>Cancellare il comma 4 dell'art. 188 e sostituire il comma 3 dell'art. 188 come segue: "3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRJ) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione."</p>
EMENDAMENTO 19 All'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema	Favorevole , vedi risposta a richiesta di modifica dell'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema



(articolo 188 comma 4) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".	(articolo 188, comma 3, lettera a)
EMENDAMENTO 20 All'articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188-bis comma 3) aggiungere al termine del comma il seguente periodo. "Per gli impianti di discarica, fermo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica."	Favorevole
EMENDAMENTO 21 All'articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188 ter comma 1, lett. a) dopo la parola "pericolosi" aggiungere "ad esclusione dei produttori di rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 50 chilogrammi all'anno".	Contrario. Si ritiene più opportuno di mantenere all'interno del SISTRI tutta la gestione dei rifiuti pericolosi. Con il DM del 13 luglio 2010 sono state apportate facilitazioni e riduzioni degli oneri economici a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi.
EMENDAMENTO 22 All'articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 7) sostituire la prima frase con la seguente: "Le sezioni regionali e provinciali del Catasto, provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 3 e all'art. 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione contestuale alle Amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti ed alla Sezione nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi". Nota: il richiamo al comma 3 è nuovo rispetto al precedente documento	Favorevole , ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione Nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti".
EMENDAMENTO 23 All'articolo 15, comma 1, lettera e) dello schema, (art. 193, comma 2) sostituire le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti" con le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti".	Favorevole
EMENDAMENTO 24 - NUOVO All'articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 3) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8-bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo."	Favorevole , ma solo per i rifiuti non pericolosi in quanto l'esclusione per i pericolosi sarebbe contro la direttiva. All'articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 3) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8-bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti."
EMENDAMENTO 25 All'articolo 16, comma 1, dello schema (art. 194, comma 3) sostituire le parole "comma 7" con "comma 10".	Favorevole
EMENDAMENTO 26 All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199.	Favorevole




<p>comma 1) sostituire la seconda, terza, quarta e quinta frase con la seguente "Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 in materia di VAS".</p>	
<p>EMENDAMENTO 27 All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. b) sostituire le parole "degli impianti per i rifiuti esistenti", con le parole "degli impianti esistenti per i rifiuti".</p>	<p>Favorevole, ma la modifica deve essere fatta non alla lettera b) del comma 3, bensì alla lettera c)</p>
<p>EMENDAMENTO 28 All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. r) aggiungere la seguente lettera "r bis) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f".</p>	<p>Contrario, considerato che la materia è già regolamentata dal decreto legislativo 36 del 2003 e dalla parte IV Titolo V del D.lgs. 152/06.</p>
<p>EMENDAMENTO 29 All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) sostituire le parole "enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto" con "enti locali interessati".</p>	<p>Favorevole, sostituire le parole "enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto" con "enti locali limitrofi".</p>
<p>EMENDAMENTO 30 All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3). Si ritiene necessario coordinare la materia della Conferenza dei Servizi con tutta la normativa di riferimento come la legge nazionale sui SUAP.</p>	<p>Contrario</p>
<p>EMENDAMENTO 31 All'articolo 21, comma 1, lettera l) dello schema (art. 208, comma 11, lett. g) inserire in fondo "Le garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001, e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001."</p>	<p>Contraria la Ragioneria di Stato. La riduzione non coprirebbe i costi di tutto il ciclo dei rifiuti.</p>
<p>EMENDAMENTO 32 All'articolo 21, comma 1, lettera m) dello schema (art. 208, comma 11 bis) in fondo aggiungere "sulla base del metodo indicato alla nota 4 dell'allegato C".</p>	<p>Contrario, considerato che sono le BAT ad individuare i criteri e i parametri da considerare per garantire che qualsiasi tipologia di impianto di trattamento termico garantisca un elevato livello di recupero energetico. Si intende comunque sostituire il comma in questione come segue: "11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili."</p>
<p>EMENDAMENTO 33 All'articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) reinserire il comma 17 dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 attualmente vigente in merito al deposito temporaneo.</p>	<p>Favorevole</p>
<p>EMENDAMENTO 34 All'articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) aggiungere il seguente comma "17 bis. La</p>	<p>Favorevole, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "17 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente</p>



<p>comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni". - PARTE SOTTOLINEATA NUOVA</p>	<p>deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il riferimento al D. Lgs. 85/2005 implica l'utilizzo della "Porta di dominio" per lo scambio delle informazioni che ISPRA non possiede, al pari della maggior parte delle Amministrazioni. Questa scelta tecnologica risulta molto costosa perché implica sostanziali modifiche degli attuali standard di comunicazione. Inoltre, richiede tempi lunghi per la sua realizzazione, non compatibili con la necessità del sistema SISTRI di i ati sulle autorizzazioni/comunicazioni in tempi brevi</p>
<p>EMENDAMENTO 35 All'articolo 22, comma 1, lettera c) (art. 209, comma 7) aggiungere il seguente comma "7 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni". - PARTE SOTTOLINEATA NUOVA.</p>	<p>Favorevole, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "7 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il riferimento al D. Lgs. 85/2005 implica l'utilizzo della "Porta di dominio" per lo scambio delle informazioni che ISPRA non possiede, al pari della maggior parte delle Amministrazioni. Questa scelta tecnologica risulta molto costosa perché implica sostanziali modifiche degli attuali standard di comunicazione. Inoltre, richiede tempi lunghi per la sua realizzazione, non compatibili con la necessità del sistema SISTRI di i ati sulle autorizzazioni/comunicazioni in tempi brevi</p>
<p>EMENDAMENTO 36 All'articolo 23, comma 1, lettera b) (art. 211, comma 5) aggiungere il seguente comma "5 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni". - PARTE SOTTOLINEATA NUOVA.</p>	<p>Favorevole, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il riferimento al D. Lgs. 85/2005 implica l'utilizzo della "Porta di dominio" per lo scambio delle informazioni che ISPRA non possiede, al pari della maggior parte delle Amministrazioni. Questa scelta tecnologica risulta molto costosa perché implica sostanziali modifiche degli attuali standard di comunicazione. Inoltre, richiede tempi lunghi per la sua realizzazione, non compatibili con la necessità del sistema SISTRI di i ati sulle autorizzazioni/comunicazioni in tempi brevi</p>
<p>EMENDAMENTO 37 All'articolo 26, comma 9 (art. 214, comma 9) aggiungere il seguente comma "9 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni". - PARTE SOTTOLINEATA NUOVA.</p>	<p>Favorevole, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "9-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il riferimento al D. Lgs. 85/2005 implica l'utilizzo della "Porta di dominio" per lo scambio delle informazioni che ISPRA non possiede, al pari della maggior parte delle Amministrazioni. Questa scelta tecnologica risulta molto costosa perché implica sostanziali modifiche degli attuali standard di</p>



	comunicazione. Inoltre, richiede tempi lunghi per la sua realizzazione, non compatibili con la necessità del sistema SISTRI di i atti sulle autorizzazioni/comunicazioni in tempi brevi
EMENDAMENTO 38 All'articolo 27, comma 1 aggiungere il seguente comma "1 bis) all'articolo 215, comma 1, eliminare le parole "entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa".	Favorevole
EMENDAMENTO 39 All'articolo 28, comma 1, lett. b), sostituire al comma 9 dell'art. 216 le parole "comma 13" con le parole "comma 8".	Favorevole
EMENDAMENTO 40 All'articolo 29, comma 3 dello schema (articolo 216 ter) aggiungere dopo le parole "articolo 178" la parola "bis".	Favorevole
EMENDAMENTO 41 Articoli 30, 31 e 32 dello schema relativi alle sanzioni Si rileva che le sanzioni appaiono sproporzionate rispetto a un quadro di riferimento sanzionatorio ambientale che dovrebbe evidenziare la gravità delle omissioni raffrontandole con le effettive conseguenze per l'ambiente.	Contrario. Le sanzioni rispondono alla richiesta della Direttiva 2008/98/CE per cui le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
EMENDAMENTO 42 All'articolo 34, comma 3 dello schema eliminare la parola "186".	Favorevole
EMENDAMENTO 43 All'articolo 34, comma 3 dello schema inserire il seguente comma 3 bis "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184 bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186".	Favorevole
EMENDAMENTO 44 All'articolo 34, comma 3 dello schema viene abrogato l'art. 229 del d. lgs 152/2006. Al comma 3 dell'articolo 229 si specificava che la percentuale massima di rifiuti speciali non pericolosi ammessa per la produzione di CDR Q è del 50%. Con l'abrogazione si fa riferimento alla definizione di CDR (articolo 10 lettera aa)) e alle caratteristiche del CDR come definite nella norma UNI citata nella definizione, che però sembra non fare riferimento al rapporto tra rifiuti speciali non pericolosi e urbani. Occorre chiarire se la produzione di CDR può essere effettuata esclusivamente con rifiuti speciali non pericolosi.	Contrario. In base alla normativa UNI è già chiaro che non ci sono limiti di percentuale per la produzione di CDR Q. Si intende, infatti, eliminare il limite del 50% per la produzione di CDR Q.
EMENDAMENTO 45 All'articolo 4, comma 3 dello schema (art. 179, comma 3) dopo la parola "sostenibilità" aggiungere "valutando le opzioni che danno il miglior risultato ambientale".	Favorevole , ma con riformulazione del comma 3 come segue: "3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è possibile discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto profili ambientali e sanitari, in termini di ciclo di vita, che sotto profili sociali ed economici, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse."
EMENDAMENTO 46 All'articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. a) eliminare la lettera a).	Favorevole , come da riformulazione di cui sopra




EMENDAMENTO 47 All'articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. b) eliminare la lettera b).	Favorevole, come da riformulazione di cui sopra
EMENDAMENTO 48 All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) sostituire le parola "tali programmi" con "tale programma" in quanto pare si voglia riferire al programma nazionale.	Favorevole
EMENDAMENTO 49 All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) alla frase: "... adotta, a norma degli articoli 177, 178 e 179, un programma nazionale di prevenzione ..." occorre aggiungere ai tre articoli citati anche l'articolo 178 bis, che parla esplicitamente di prevenzione, e prevede decreti di concerto con il Ministero Sviluppo Economico.	Favorevole
EMENDAMENTO 50 All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 3) si fa riferimento al programma nazionale di prevenzione dei rifiuti richiamando l'allegato L; tuttavia l'intestazione dell'allegato citato richiama solo l'articolo 199 comma 3 lettera r (nel cui testo peraltro non si fa cenno all'allegato L), mentre manca il riferimento corretto all'art 180. L'intestazione dell'allegato risulta quindi errata o perlomeno incompleta. All'allegato L eliminare le parole "di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r)".	Favorevole
EMENDAMENTO 51 All'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire se il termine "colmatazione" è equivalente a "riempimento".	Contrario. Non è la sede giusta per dettare specifiche tecniche.
EMENDAMENTO 52 All'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema (articolo 182 comma 3) sostituire la parola "smaltire" con la parola "trattare" per evitare che i rifiuti indifferenziati destinati a recupero possano essere conferiti in impianti di altre Regioni senza accordi.	Favorevole
EMENDAMENTO 53 All'articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema (articolo 182 comma 4) chiarire che cosa si intende per "quota minima".	Favorevole. Dopo la parola "combustione" sopprimere le parole fino al punto e sostituirle con le seguenti "garantisca un elevato livello di recupero energetico ."
EMENDAMENTO 54 All'articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema sostituire le parole "i commi 6 e 7 sono soppressi" con "il comma 7 è soppresso".	Favorevole
EMENDAMENTO 55 All'articolo 10, comma 1, lettera l) dello schema (art. 183, comma 1, lett. l) sostituire il termine "supervisione" con il termine "controllo".	Favorevole
EMENDAMENTO 56 All'articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire la parola "ritrattati" con "trattati" e la parola "ritrattamento" con "trattamento".	Favorevole
EMENDAMENTO 57 All'articolo 10, comma 1, lettera bb) dello schema (art. 183, comma 1, lett. bb) dopo le parole "nel rispetto di apposite norme tecniche" aggiungere le parole "da emanarsi a cura dello Stato".	Favorevole
EMENDAMENTO 58	Il CDR è una sottospecie del CSS. Il richiamo



<p>All'articolo 10, comma 1, lettera aa) dello schema (art. 183, comma 1, lett. aa) Il nuovo testo elimina la definizione di "frazione secca" ed introduce il "combustibile solido secondario". Non appare chiaro, da una prima lettura delle UNI richiamate alle predette lettere aa) e aa-bis) per la definizione delle caratteristiche del CDR e CSS, quale sia il limite di distinzione tra i due tipi di combustibile (il CDR è prodotto anche con rifiuti urbani, mentre il CSS solo con rifiuti speciali?). Non è chiaro inoltre il significato e lo scopo del richiamo all'applicabilità dell'art 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).</p>	<p>all'applicabilità dell'art 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) significa che il CSS e il CDR possono, ove conformi ai criteri da stabilirsi, essere candidati per la cessazione della qualifica di rifiuto. Per una semplificazione della comprensione delle definizioni di CDR e CSS, viene eliminata la definizione di CDR prevista dall'art. 183, comma 1, lett. aa) del testo licenziato dal Consiglio dei Ministri e vengono mantenute in essere, fino alla naturale scadenza, le autorizzazioni legate alla produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q, come di seguito specificato. Alla fine dell'art. 34 è inserito il seguente comma: "8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dal D.Lgs. 152/06 art. 183 lett. r) e s) precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse."</p>
<p>EMENDAMENTO 59 All'art. 10, comma 1, lettera cc) dello schema (All'art. 183, comma 1, lettera b) sostituire il riferimento al d.lgs. 217 del 2006 con il riferimento al d.lgs. 75 del 2010.</p>	<p>Favorevole</p>
<p>EMENDAMENTO 60 All'articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll)) sostituire le parole "modalità di raccolta dei rifiuti su strada" con "operazione di pulizia delle strade, delle aree pubbliche e delle aree private ad uso pubblico."</p>	<p>Favorevole, come da riformulazione di seguito proposta: "modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico;"</p>
<p>EMENDAMENTO 61 All'articolo 13, comma 1, lettera b) dello schema (art. 185, comma 1, lett. b) dopo il termine "edifici" aggiungere le parole "e le strutture" al fine di estendere l'applicazione di tale disposto anche a infrastrutture di servizio quali cisterne, tubazioni interrate.</p>	<p>Contrario. Contrario alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che prevede tale dizione. Cisterne, tubazioni interrate ecc. sono pertinenze in quanto "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa." (art 817 codice civile) e soggetti al regime delle pertinenze stabilito dall'art. 818 codice civile.</p>
<p>EMENDAMENTO 62 All'articolo 13, comma 2, lettera c) dello schema (art. 185, comma 2, lett. c) sostituire la parola "smaltite" con "avviate al trattamento", in quanto lo smaltimento nel regolamento 1774/02 è relativo alla terriorizzazione, mentre il trattamento delle carcasce per la produzione delle farine non è sottoposto alla normativa dei rifiuti</p>	<p>Contrario. Contrario alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che prevede tale dizione.</p>
<p>EMENDAMENTO 63 All'articolo 13 dello schema, (modifiche all'art. 185), al comma 1, dopo la lettera c), inserire la d bis) "le sabbie, aventi le caratteristiche di sottoprodotto, utilizzate per i ripascimenti dei litorali. I siti e i programmi di ripascimento sono definiti dalle Regioni territorialmente competenti." L'emendamento proposto ha lo scopo di chiarire, in modo inequivocabile, che le sabbie sono materiali e non rifiuti. Il richiamo alle competenze regionali nella definizione dei programmi di ripascimento, ha</p>	<p>Contrario per non conformità alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Qualsiasi aggiunta al catalogo dei materiali esclusi dalla normativa sui rifiuti avrebbe come conseguenza l'apertura di una procedura di infrazione. La fattispecie può essere risolta attraverso la norma sui sottoprodotti.</p>



<p>lo scopo di permettere che i siti di utilizzo, la cui individuazione è fondamentale per la definizione di sottoprodotto, siano con certezza individuati dalle Regioni, sulla base dei propri programmi pluriennali. Inoltre, è possibile mantenere in deposito temporaneo i materiali con i tempi definiti dai programmi regionale di utilizzo.</p>	
<p>EMENDAMENTO 64 All'articolo 14, comma 2 dello schema (art. 187, comma 2) dopo la parola "211" inserire "al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,".</p>	<p>Contrario. Ad ogni modo si applica comunque art. 177 comma 4.</p>
<p>EMENDAMENTO 65 All'articolo 15 comma 1 lettera b) dello schema (articolo 188 bis, comma 3) sostituire le parole "tre anni" con le parole "cinque anni" per conformità della tenuta dei registri per i soggetti iscritti al SISTRI.</p>	<p>Contrario. In linea con art. 35 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. L'adesione al SISTRI fornisce maggiori garanzie rispetto al sistema cartaceo e giustifica, pertanto, una differenza dei termini.</p>
<p>EMENDAMENTO 66 All'articolo 15 comma 1, lettera b) dello schema (articolo 188 ter, comma 2, lett. b) aggiungere in fondo " , ivi compreso il trasporto ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. hh)". L'emendamento ha lo scopo di chiarire che il trasporto di rifiuti urbani assimilati ai centri di raccolta non è soggetto all'iscrizione obbligatoria al SISTRI.</p>	<p>Contrario.</p>
<p>EMENDAMENTO 67 All'articolo 15, comma 1, lett. b) dello schema (art. 188-ter comma 2, lett. e) sostituire la lett. e) con la seguente "i comuni, i gestori dei centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania". L'emendamento ha lo scopo di chiarire che i gestori dei centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati non sono soggetto all'iscrizione obbligatoria al SISTRI.</p>	<p>Favorevole, come da riformulazione: "i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania".</p>
<p>EMENDAMENTO 68 All'articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 3) sostituire le parole "o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente" con le seguenti parole "o i soggetti istituzionali che li rappresentano tra cui consorzi o comunità montane comunicano annualmente, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico,".</p>	<p>Contrario. Il MUD deve essere presentato dai comuni o loro consorzi e le comunità montane che potranno avvalersi del gestore del servizio pubblico restando il capo ai predetti soggetti la responsabilità (cfr. art. 31 comma 7).</p>
<p>EMENDAMENTO 69 All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) aggiungere in fondo le seguenti parole " , né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. hh)".</p>	<p>Favorevole</p>
<p>EMENDAMENTO 70 All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) Aggiungere in fondo "Altresi, il conferimento dei rifiuti sanitari effettuato ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 254/2003 non è considerato trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto".</p>	<p>Contrario. Già previsto dall'art. 227 comma 1 lett. b) e dall'art. 266 comma 4 del D.Lgs. 152/06.</p>
<p>EMENDAMENTO 71 All'articolo 15, comma 1, lettera c) (articolo 193, comma 12) inserire all'inizio del comma "Fatto salvo</p>	<p>Contrario. Già previsto dall'art. 227 comma 1 lett. b) e dall'art. 266 comma 4 del D.Lgs. 152/06.</p>



quanto previsto dal D.P.R. 254/2003 per i rifiuti sanitari.”	
EMENDAMENTO 72 All'articolo 17, comma 1, lettera c) (art. 195, comma 1, lettera i) aggiungere la seguente lettera c bis) “al comma 1, lettera i) le parole “e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti” sono soppresse”.	Favorevole , con riformulazione come segue: All'articolo 17, comma 1, lettera c) (art. 195, comma 1, lettera i) aggiungere la seguente lettera c bis) “al comma 1, lettera i) le parole “materia prima secondaria” sono soppresse”.
EMENDAMENTO 73 All'articolo 17, comma 1, lettera e) (art. 195, comma 2, lettera e) Si tratta l'assimilazione senza risolvere i problemi di applicabilità. Si richiede di specificare se la non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nelle aree produttive e nelle strutture di vendita, di cui all'articolo citato, sia applicabile da subito o dopo l'emanazione del DM sui criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto	Contrario . Fuori delega.
EMENDAMENTO 74 All'art. 17 comma 1 lettera f) dello schema (All'art. 195, comma 2 lettera o) le parole “217 del 2006” sono sostituite con “75 del 2010”.	Favorevole
EMENDAMENTO 75 All'art. 19 comma 1) dello schema (All'art.199 comma 3 lettera b) Si ritiene opportuno precisare cosa si intende con la dicitura “grandi impianti di smaltimento e recupero”.	Favorevole
EMENDAMENTO 76 All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) sostituire le parole “la relativa delibera di adozione deve” con “le relative determinazioni devono”.	Favorevole
EMENDAMENTO 77 All'articolo 21, comma 1, dello schema (art. 208, comma 6) sostituire il primo periodo come segue: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto”.	Favorevole
EMENDAMENTO 78 All'articolo 22, comma 1, dello schema (art. 209, comma 1) IMPIANTI CERTIFICATI EMAS E ISO : andrebbe precisato che tale procedura autorizzativa vale solo se, rispetto sia alla situazione certificata che all'atto autorizzativo in possesso del soggetto, c'è un rinnovo che non comporti variazioni. Non sono chiaro le competenze in merito ai provvedimenti amministrativi da adottare nel caso in cui le attività di controllo evidenzino necessità di intervenire sul piano impiantistico e gestionale. Il comma 5 fa riferimento a sanzioni ma le diffide, proposte di provvedimenti amministrativi sono di competenza delle province o Comitato Emas? NUOVO	Non chiaro
EMENDAMENTO 79 All'articolo 24, comma 1, lettera c) dello schema (art. 212, comma 8) prevedere la possibilità del trasporto dei propri rifiuti senza iscrizione all'Albo qualora lo stesso trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico con il quale è stata	Contrario , previsione contraria alla Direttiva 2008/98/CE



stipulata una convenzione.	
EMENDAMENTO 80	
Ritirato in riunione del 12 luglio (cfr. anche documento "Allegato 2 al verbale coordinamento ambiente energia 6 luglio 2010" consegnato in tale riunione.	
	OSSERVAZIONI
EMENDAMENTO 1 Al comma 1 dell'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole "Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente aventi natura regolamentare" sono inserite le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".	Favorevole
EMENDAMENTO 2 Al comma 2 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole "Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente" sono inserite le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".	Favorevole
EMENDAMENTO 3 Al comma 2 dell'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dopo le parole "Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico," sono inserite le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".	Favorevole
EMENDAMENTO 4 Al comma 1 dell'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. dopo le parole "raccolta separata dei rifiuti organici" aggiungere le parole "mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002,"	Favorevole
EMENDAMENTO 5 Al comma,1 lettera ll) dell'articolo 183 modificato è infine aggiunta la seguente frase "escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate allo scopo di garantire la fruibilità e la sicurezza al transito". Al comma 1 dell'articolo 185 modificato aggiungere la seguente lettera g): "g). la neve e qualsiasi altro elemento di origine naturale, e qualora contaminata da sostanze o materiali estranei purché sia gestita nel contesto delle operazioni direttamente connesse con la manutenzione delle strade ed aree pubbliche e delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico allo scopo di garantire la fruibilità e sicurezza."	Contrario , previsione contraria alla direttiva 2008/98/CE
EMENDAMENTO 6 Al comma 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la parola "comodato" è sostituita dalla parola "convenzione".	Contrario , fuori delega



EMENDAMENTO 7

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 20-bis

(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è soppressa.

2. la lettera c) del comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppressa"

Favorevole, con riformulazione

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 20-bis

(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

All'inizio del comma 1, inserire le seguenti parole: "1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2,".

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"2. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al precedente periodo, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula di un Accordo di programma tra Ministero, Regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'art. 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni, purché sia assicurato, a livello di ambito territoriale ottimale, il conseguimento dell'obiettivo complessivo di legge;

b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

L'accordo di programma può prevedere ulteriori obblighi per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento."

All'art. 34, comma 3, dopo la cifra "173" sono inserite le seguenti parole " e l'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

EMENDAMENTO 8

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:


"Articolo 20-ter

(Modifiche all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Al comma 2 dell' articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "nove membri" sono sostituite dalle parole "undici membri".

Al comma 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) tre designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Contrario, fuori delega



<p>EMENDAMENTO 9 Alla fine del comma 6 dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato è aggiunta la seguente frase: "e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 pubblicata nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212". Motivazioni Il riferimento alla circolare si rende necessario in quanto molti aspetti applicativi sono stati disciplinati dalla stessa; la costante giurisprudenza recente tende ad escludere valore giuridico alle circolari per cui è necessario lo specifico riferimento nella norma di legge.</p>	<p>Contrario, il richiamo di una circolare all'interno di un decreto legislativo è contrario a tecnica legislativa</p>
<p>EMENDAMENTO 10 Alla fine dell'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato è aggiunto il seguente comma: "9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo."</p>	<p>Favorevole, ma solo per i rifiuti non pericolosi in quanto l'esclusione per i pericolosi sarebbe contro la direttiva. All'articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 3) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8-bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti."</p>
<p>EMENDAMENTO 11 Al comma 6 dell'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dopo le parole "1° aprile 1998, n. 145" inserire il seguente periodo ", sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212".</p>	<p>Contrario, il richiamo di una circolare all'interno di un decreto legislativo è contrario a tecnica legislativa</p>
<p>EMENDAMENTO 12 Alla fine del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato inserire il seguente periodo: "Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione o in quanto rifiuti urbani"</p>	<p>Contrario, contrario alla direttiva 2008/98/CE come interpretata dalla Corte di giustizia</p>
<p>EMENDAMENTO 13 Dopo il comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato inserire il seguente comma: 8-bis "i Comuni che gestiscono i Centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare 8 aprile 2008 non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7".</p>	<p>Contrario, contrario alla direttiva 2008/98/CE che si applica indistintamente ad enti pubblici che privati</p>





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/078/CU20/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 2008, RELATIVA AI
RIFIUTI E CHE ABROGA ALCUNE DIRETTIVE**



*Consegnato nella
sedute del 29 luglio
2010*

ALL. 2

Punto 20) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole condizionato:

- all'accoglimento degli emendamenti imprescindibili di cui ai punti da 1 a 30 del presente documento con particolare riferimento agli emendamenti di cui ai numeri 9, 17, 23, 24, 25 e 26;
- all'apertura di un Tavolo con il Governo finalizzato alla verifica congiunta degli obiettivi quantitativi e temporali previsti dall'art. 205 del decreto legislativo 152/2006, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea e con l'intendimento di mantenere comunque standard uniformi di raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale.

Lo stesso Tavolo, come previsto nel documento, dovrà affrontare i problemi evidenziati ai punti 40, 41, 43 e 68.

Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta condizionano l'espressione del parere favorevole anche all'accoglimento dell'emendamento di cui al numero 80.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto introduce significative novità in materia di prevenzione e di gestione dei rifiuti e le Regioni ritengono necessario che la legge di recepimento chiarisca alcuni aspetti, trasposti negli emendamenti regionali, per permettere un'applicazione omogenea a livello nazionale.

In particolare si segnalano alcune tematiche ritenute strategiche che necessitano di essere modificate:

- nuove definizioni
- prevenzione della produzione dei rifiuti
- deposito temporaneo/deposito preliminare
- preparazione per il riutilizzo e suo regime autorizzativo
- cessazione della qualifica di rifiuto
- responsabilità estesa del produttore e tracciabilità dei rifiuti

Infine si chiede il raccordo delle norme statali con l'assetto statutario delle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e Bolzano con l'inserimento del seguente articolo:

"Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione"

Vengono di seguito riportati gli 84 emendamenti regionali di cui quelli imprescindibili numerati dall'1 al 30. Si segnalano in particolare i n. 9, 17, 23, 24, 25 e 26.

1. All'articolo 4, comma 1, dello schema (art. 179, comma 1) sostituire la parola "trattamento" con "ciclo", in quanto il trattamento dei rifiuti non comprende le attività di prevenzione e preparazione per il riutilizzo, mentre la gerarchia di cui all'articolo 4 è riferita a tutte le fasi del ciclo dei rifiuti.

2. **All'articolo 4, comma 2, dello schema (art. 179, comma 2)** nella prima e nella seconda frase sostituire la parola "trattamento" con "ciclo", in quanto il trattamento dei rifiuti non comprende le attività di prevenzione e preparazione per il riutilizzo, mentre la gerarchia di cui all'articolo 4 è riferita a tutte le fasi del ciclo dei rifiuti.
3. **All'articolo 6 dello schema (art. 180 bis)** Si richiede di chiarire la natura giuridica dell'operazione di preparazione per il riutilizzo, anche in base a quanto previsto all'articolo 184 ter, relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto. Si chiede inoltre di indicare la procedura di accreditamento e/o di autorizzazione dei suddetti centri/reti, tra le procedure previste dal decreto (articoli 212, 216 o 208), indicando l'operazione dell'allegato C del d.lgs 152/2006 da utilizzare.
4. **All'articolo 9, comma 1 dello schema (art. 182 bis, comma 1, lett. a)** aggiungere dopo le parole "non pericolosi" le parole " e dei rifiuti del loro trattamento".
5. **All'articolo 9, comma 1, dello schema (art. 182 ter)** prima del comma 1 inserire il seguente comma 0 "la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN13432-2002
6. **All'articolo 9, comma 1 dello schema (art. 182 ter, comma 1)** dopo le parole del presente decreto aggiungere "tenuto conto di quanto previsto all'articolo 181, comma 3"
7. **All'articolo 10, comma 1, lettera d) dello schema (art. 183, comma 1, lett. d)** eliminare se seguenti parole "con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".
La definizione di rifiuto organico, così come prevista nello schema di decreto legislativo all'articolo 10, comma 1, lettera d) è condizionata dalla sua modalità di raccolta.
Si propone di mantenere la definizione prevista all'articolo 3 delle direttiva sul rifiuto organico, chiarendo cosa si intende per "simili", e di inserire nell'articolo 182-ter le modalità di raccolta citate.
8. **All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) dello schema (art. 183, comma 1,)** inserire la seguente definizione di autocompostaggio "d bis) Autocompostaggio: produzione della frazione organica dei rifiuti urbani attuata da utenze domestiche e non domestiche attraverso il compostaggio dei propri scarti organici e l'utilizzo *in situ* del materiale prodotto".
9. **All'articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll)** inserire la definizione di "centro di preparazione per il riutilizzo"
10. **Agli allegati B e C dello schema** eliminare le note 3 ed 8 rispettivamente degli allegati B e C.
Si evidenzia l'incoerenza tra le definizioni di deposito preliminare e deposito temporaneo della Direttiva con le definizioni italiane. Occorre chiarire le tre definizioni di deposito:
 - a. deposito preliminare facente parte delle operazioni di raccolta, occorre che attualmente le attività sono esclusivamente quelle previste nei centri di raccolta dei rifiuti urbani, e la procedura autorizzativa è l'iscrizione all'albo;
 - b. deposito preliminare dopo la raccolta soggetto ad autorizzazione in quanto facente parte delle operazioni di smaltimento D 15;
 - c. deposito temporaneo non rientra nelle operazioni di raccolta, smaltimento e recupero, ma viene effettuato nel luogo di produzione prima della raccolta e alle condizioni previste all'art. 183 c. 1 lettera z).
11. **All'articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s)** sostituire le parole "materiali di rifiuto" con "rifiuti".
12. **All'articolo 10, comma 1, lettera v) dello schema (art. 183, comma 1, lett. v)** sostituire la parola "materiali" con "rifiuti".
13. **All'articolo 12, comma 1 dello schema (art. 184 ter, comma 3)** sostituire le parole "9 bis lett. b)" con le parole "9 bis lett. a) e b)". Il comma 3 di questo articolo prevede la disciplina da adottare nelle



more dell'emanazione dei decreti ministeriali che stabiliranno i criteri e le condizioni delle operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Detto comma richiama l'art. 9 bis lettera b) della legge 210/2008 (che tratta degli accordi e contratti di programma) e non la lettera a) del medesimo articolo.
Si ritiene necessario procedere all'integrazione per permettere di ottenere prodotti da un'operazione di recupero rifiuti autorizzata con procedura ordinaria.

14. All'articolo 13, comma 2, dello schema (art. 185, comma 2) eliminare la parola "sanitaria".
15. All'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema (articolo 188, comma 3, lettera a) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".
16. All'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema (articolo 188 comma 4) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".
17. All'articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 7) sostituire la prima frase con la seguente: "Le sezioni regionali e provinciali del Catasto, provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 3 e all'articolo 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione contestuale alle Amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti ed alla Sezione nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi".
18. All'articolo 15, comma 1, lettera e) dello schema, (art. 193, comma 2) sostituire le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti" con le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti".
19. All'articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 8) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8 bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e scarico può essere effettuata contestualmente dell'uscita dei rifiuti dal centro di raccolta ed in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.
20. All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 1) sostituire la seconda, terza, quarta e quinta frase con la seguente "Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 in materia di VAS". In considerazione del fatto che l'art. 6 del d.lgs. 152/2006 prevede che i piani di gestione dei rifiuti siano sottoposti a VAS e che i successivi articoli ne determinano tempistiche e modalità si ritiene che il comma 1 debba richiamare la procedura della parte II del d.lgs. 152/2006.
21. All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) dopo le parole "enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto," aggiungere " i comuni limitrofi".
22. All'articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) reinserire il comma 17 dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 attualmente vigente in merito al deposito temporaneo.
23. All'articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) aggiungere il seguente comma "17 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".

Lo schema di decreto, al comma 17, prevede la comunicazione al Catasto telematico delle informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate da parte delle Amministrazioni competenti. Si rende tuttavia necessario prevedere una condivisione degli standard autorizzativi tra le Amministrazioni, nonché una condivisione sui sistemi di trasferimento delle informazioni.

aspetto risulta molto importante per Amministrazioni che hanno già sviluppato sistemi informatici di acquisizione e gestione dati (informazioni già strutturate in data base). In questo caso il decreto deve prevedere l'adozione di soluzioni di interscambio dati attraverso sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

Si ribadisce che, ferme restando le situazioni contingenti legate all'avvio del sistema, a regime la comunicazione dei dati verso il livello nazionale non può e non deve avvenire attraverso una duplicazione dei dati stessi, soluzione inefficiente, inaffidabile e costosa, che vedrebbe compromessi gli sforzi e gli investimenti delle Amministrazioni (Regioni, Province, Arpa) che hanno già sviluppato sistemi informatici volti a produrre dati affidabili e aggiornati, nonché delle Regioni e CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) che hanno finanziato l'infrastruttura tecnologica per la cooperazione applicativa, obiettivo strategico del Governo (d.lgs 82/2005 s.m.i. - piano di e-government 2012).

24. All'articolo 22, comma 1, lettera c) (art. 209, comma 7) aggiungere il seguente comma "7 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni"
25. All'articolo 23, comma 1, lettera b) (art. 211, comma 5) aggiungere il seguente comma "5 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".
26. All'articolo 26, comma 9 (art. 214, comma 9) aggiungere il seguente comma "9 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".
27. All'articolo 34, comma 3 dello schema eliminare la parola "186".
Lo schema di decreto legislativo abroga l'articolo 186 del d. lgs. 152/2006. La nuova disciplina delle terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate in siti diversi da quelli in cui sono state escavate torna ad essere incerta in quanto emergono nuovamente le problematiche già evidenziate in passato, in particolare con l'esigenza di valutare caso per caso la tipologia di terreno scavato.
28. Si chiede pertanto che l'articolo 186 venga ripristinato per un periodo transitorio fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 184 bis.
29. All'articolo 34, comma 3 dello schema inserire il seguente comma 3 bis "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184 bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186".
Lo schema di decreto legislativo abroga l'articolo 186 del d. lgs. 152/2006. La nuova disciplina delle terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate in siti diversi da quelli in cui sono state escavate torna ad essere incerta in quanto emergono nuovamente le problematiche già evidenziate in passato, in particolare con l'esigenza di valutare caso per caso la tipologia di terreno scavato. E' necessaria la previsione di un periodo transitorio di vigenza dell'articolo 186 fino all'emanazione delle norme tecniche previste dal comma 2 dell'articolo 184 bis.
30. All'articolo 7 dello schema (Art. 181, comma 1 bis) Al termine dell'enunciato aggiungere "di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e d'intesa con la Conferenza Unificata".
31. All'articolo 21, comma 1, lettera l) dello schema (art. 208, comma 11, lett. g) inserire in fondo "Le garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001, e le decisioni della Commissione 2001/681/CE



- e 2006/193/CE e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001".
32. All'articolo 27, comma 1 aggiungere il seguente comma "1 bis) all'articolo 215, comma 1, eliminare le parole "entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa"
 33. All'articolo 4, comma 3 dello schema (art. 179, comma 3) dopo la parola "sostenibilità" aggiungere "valutando le opzioni che danno il miglior risultato ambientale"
 34. All'articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. a) eliminare la lettera a)
 35. All'articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. b) eliminare la lettera b)
 36. All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) sostituire le parola "tali programmi" con "tale programma" in quanto pare si voglia riferire al programma nazionale.
 37. All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) alla frase: "... adotta, a norma degli articoli 177, 178 e 179, un programma nazionale di prevenzione ..." occorre aggiungere ai tre articoli citati anche l'articolo 178 bis, che parla esplicitamente di prevenzione, e prevede decreti di concerto con il Ministero Sviluppo Economico.
 38. All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 3) si fa riferimento al programma nazionale di prevenzione dei rifiuti richiamando l'allegato L; tuttavia l'intestazione dell'allegato citato richiama solo l'articolo 199 comma 3 lettera r (nel cui testo peraltro non si fa cenno all'allegato L), mentre manca il riferimento corretto all'art 180. L'intestazione dell'allegato risulta quindi errata o perlomeno incompleta.
All'allegato L dello schema eliminare le parole "di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r)"
 39. All'articolo 7 comma 1 dello schema (art. 181 comma 1) chiarire cosa si intende per "riciclaggio alta qualità" e chiarire cosa si intende per criteri.
 40. All'articolo 7, comma 1, lettera a) dello schema (art. 181, comma 1, lett. a) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 50%.
 41. All'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 70%.
 42. All'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire se il termine "colmatazione" è equivalente a "riempimento"
 43. Dopo l'articolo 7, comma 3 dello schema inserire il seguente comma 3 bis "È vietato recuperare i rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali. ". Tale richiesta discende dal fatto che alcune regioni autorizzano le operazioni di trattamento meccanico-biologico come operazione di recupero.
 44. All'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema (articolo 182 comma 3) sostituire la parola "smaltire" con la parola "trattare" per evitare che i rifiuti indifferenziati destinati a recupero possano essere conferiti in impianti di altre Regioni senza accordi.
 45. All'articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema sostituire le parole "i commi 6 e 7 sono soppressi" con "il comma 7 è soppresso".
 46. All'articolo 10, comma 1, lettera l) dello schema (art. 183, comma 1, lett. l) sostituire il termine "supervisione" con il termine "controllo".
 47. All'articolo 10, comma 1, lettera m) dello schema (art. 183, comma 1, lett. m) sostituire le parole "lettera bb" con le parole "lettera hh".



48. All'articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire la parola "ritrattati" con "trattati" e la parola "ritrattamento" con "trattamento".
49. All'articolo 10, comma 1, lettera bb) dello schema (art. 183, comma 1, lett. bb) dopo le parole "nel rispetto di apposite norme tecniche" aggiungere le parole "da emanarsi a cura dello Stato".
50. All'articolo 10, comma 1, lettera aa) dello schema (art. 183, comma 1, lett. aa)
Il nuovo testo elimina la definizione di "frazione secca" ed introduce il "combustibile solido secondario". Non appare chiaro, da una prima lettura delle UNI richiamate alle predette lettere aa) e aa-bis) per la definizione delle caratteristiche del CDR e CSS, quale sia il limite di distinzione tra i due tipi di combustibile (il CDR è prodotto anche con rifiuti urbani, mentre il CSS solo con rifiuti speciali?). Non è chiaro inoltre il significato e lo scopo del richiamo all'applicabilità dell'art 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto). *(Fornito chiarimento e prevista l'abrogazione della definizione di CDR)*
51. All'articolo 10, comma 1, lettera cc) dello schema (art. 183, comma 1, lett. cc) sostituire il riferimento al d. lgs. 217 del 2006 con il d. lgs. 75 del 2010.
52. All'articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll) sostituire le parole "modalità di raccolta dei rifiuti su strada" con "operazione di pulizia delle strade, delle aree pubbliche e delle aree private ad uso pubblico. "
53. All'articolo 13, comma 1, lettera b) dello schema (art. 185, comma 1, lett. b) dopo il termine "edifici" aggiungere le parole "e le strutture" al fine di estendere l'applicazione di tale disposto anche a infrastrutture di servizio quali cisterne, tubazioni interrate
54. All'articolo 13, comma 2, lettera c) dello schema (art. 185, comma 2, lett. c) sostituire la parola "smaltite" con "avviate al trattamento", in quanto lo smaltimento nel regolamento 1774/02 è relativo alla termovalorizzazione, mentre il trattamento delle carcasse per la produzione delle farine non è sottoposto alla normativa dei rifiuti.
55. All'articolo 13 dello schema, (all'art. 185), al comma 1, dopo la lettera c), inserire la d bis) "le sabbie, aventi le caratteristiche di sottoprodotto, utilizzate per i ripascimenti dei litorali. I siti e i programmi di ripascimento sono definiti dalle Regioni territorialmente competenti
L'emendamento proposto ha lo scopo di chiarire, in modo inequivocabile, che le sabbie sono materiali e non rifiuti. Il richiamo alle competenze regionali nella definizione dei programmi di ripascimento, ha lo scopo di permettere che i siti di utilizzo, la cui individuazione è fondamentale per la definizione di sottoprodotto, siano con certezza individuati dalle Regioni, sulla base dei propri programmi pluriennali. Inoltre, è possibile mantenere in deposito temporaneo i materiali con i tempi definiti dai programmi regionale di utilizzo.
56. All'articolo 14, comma 2 dello schema (art. 187, comma 2) dopo la parola "211" inserire "al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,".
57. All'articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188 bis comma 3) aggiungere alla fine il seguente periodo "Per gli impianti di discarica, fermo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica
58. All'articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188 ter comma 1, lett. a) dopo la parola "pericolosi" aggiungere "ad esclusione dei produttori di rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 50 chilogrammi all'anno".
59. All'articolo 15 comma 1 lettera b) dello schema (articolo 188 bis, comma 3) sostituire le parole "tre anni" con le parole "cinque anni" per conformità della tenuta dei registri per i soggetti iscritti al SISTRI.



60. All'articolo 15, comma 1, lett. b) dello schema (art. 188-ter comma 2, lett. b) aggiungere in fondo " , ivi compreso il trasporto ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. hh)". L'emendamento ha lo scopo di chiarire che il trasporto di rifiuti urbani assimilati ai centri di raccolta non è soggetto all'iscrizione obbligatoria al SISTRI.
61. All'articolo 15, comma 1, lett. b) dello schema (art. 188-ter comma 2, lett. e) sostituire la lett. e) con la seguente "i comuni, i gestori dei centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania". L'emendamento ha lo scopo di chiarire che il i gestori dei centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati non sono soggetti all'iscrizione obbligatoria al SISTRI.
62. All'articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 3) sostituire le parole "o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente" con le seguenti parole "o i soggetti istituzionali che li rappresentano tra cui consorzi o comunità montane comunicano annualmente, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico,".
63. All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) aggiungere in fondo le seguenti parole " , né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. hh)".
64. All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) Aggiungere in fondo "Altresì, il conferimento dei rifiuti sanitari effettuato ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 254/2003 non è considerato trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto".
65. All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 12) inserire all'inizio del comma "Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 254/2003 per i rifiuti sanitari,".
66. All'articolo 16, comma 1, dello schema (art. 194, comma 3) sostituire le parole "comma 7" con "comma 10".
67. All'articolo 17, comma 1, lettera c) (art. 195, comma 1, lettera i) aggiungere la seguente lettera c bis) "al comma 1, lettera i) le parole "e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti" sono soppresse".
68. All'articolo 17, comma 1, lettera e) (art. 195, comma 2, lettera e)
Si tratta l'assimilazione senza risolvere i problemi di applicabilità. Si richiede di specificare se la non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nelle aree produttive e nelle strutture di vendita, di cui all'articolo citato, sia applicabile da subito o dopo l'emanazione del DM sui criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto.
69. All'art. 17 comma 1 lettera f) dello schema (All'art.195 comma 2 lettera o) le parole "217 del 2006" sono sostituite con "75 del 2010".
70. All'art. 19 comma 1) dello schema (All'art.199 comma 3 lettera b)
Si ritiene opportuno precisare cosa si intende con la dicitura "grandi impianti di smaltimento e recupero".
71. All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. b) sostituire le parole "degli impianti per i rifiuti esistenti", con le parole "degli impianti esistenti per i rifiuti".
72. All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. r) aggiungere la seguente lettera "r bis) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f"
73. All'articolo 19 comma 3 lettera g) dello schema (articolo 199) sostituire la parola "assicurare con la parola privilegiare"




74. All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) sostituire le parole "la relativa delibera di adozione deve" con "le relative determinazioni devono".
75. All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) Si ritiene necessario coordinare la materia della Conferenza dei Servizi con tutta la normativa di riferimento come la legge nazionale sui SUAP.
76. All'articolo 21, comma 1, lettera m) dello schema (art. 208, comma 11 bis) sostituire il comma 11 bis come segue: "11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili."
77. All'articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema (art. 182, comma 4) Dopo la parola "combustione" sopprimere le parole fino al punto e sostituirle con le seguenti "garantisca un elevato livello di recupero energetico."
78. All'articolo 21, comma 1, dello schema (art. 208, comma 6) sostituire il primo periodo come segue: "Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto".
79. All'articolo 22, comma 1, dello schema (art. 209, comma 1)
IMPIANTI CERTIFICATI EMAS E ISO: andrebbe precisato che tale procedura autorizzativa vale solo se, rispetto sia alla situazione certificata che all'atto autorizzativo in possesso del soggetto, c'è un rinnovo che non comporti variazioni.
Non sono chiare le competenze in merito ai provvedimenti amministrativi da adottare nel caso in cui le attività di controllo evidenzino necessità d'intervenire sul piano impiantistico e gestionale. Il comma 5 fa riferimento a sanzioni ma le diffide, proposte di provvedimenti amministrativi sono di competenza delle province o Comitato Emas?
80. All'articolo 24, comma 1, lettera c) dello schema (art. 212, comma 8) prevedere la possibilità del trasporto dei propri rifiuti senza iscrizione all'Albo qualora lo stesso trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico con il quale è stata stipulata una convenzione.
81. All'articolo 28, comma 1, lett. b), sostituire al comma 9 dell'art. 216 le parole "comma 13" con le parole "comma 8".
82. All'articolo 29, comma 3 dello schema (articolo 216 ter) aggiungere dopo le parole "articolo 178" la parola "bis".
83. **Articoli 30, 31 e 32 dello schema relativi alle sanzioni**
Si rileva che le sanzioni appaiono sproporzionate rispetto a un quadro di riferimento sanzionatorio ambientale che dovrebbe evidenziare la gravità delle omissioni raffrontandole con le effettive conseguenze per l'ambiente.
84. All'articolo 34, comma 3 dello schema viene abrogato l'art. 229 del d. lgs 152/2006. Al comma 3 dell'articolo 229 si specificava che la percentuale massima di rifiuti speciali non pericolosi ammessa per la produzione di CDR Q è del 50%. Con l'abrogazione si fa riferimento alla definizione di CDR (articolo 10 lettera aa) e alle caratteristiche del CDR come definite nella norma UNI citata nella definizione, che però sembra non fare riferimento al rapporto tra rifiuti speciali non pericolosi e urbani. Occorre chiarire se la produzione di CDR può essere effettuata esclusivamente con rifiuti speciali non pericolosi.

Si chiede inoltre l'apertura di un tavolo per la discussione e l'approfondimento di quanto richiesto ai n. 40, 41, 43 e 68.

Roma, 29 luglio 2010



All. 3



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Consegnato nelle
sedute del
29 luglio 2010
PS

**CONFERENZA UNIFICATA
29 luglio 2010**

Punto 20) all'ordine del giorno



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 2008, RELATIVA AI RIFIUTI
E CHE ABROGA ALCUNE DIRETTIVE**

Si esprime parere favorevole sul testo dello schema di decreto, così come integrato dagli emendamenti condivisi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede tecnica il 13 luglio 2010 (nota Min. Ambiente Prot. N. GAB-2010-00247/UL del 20/07/2010, diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata in data 21/07/2010 con Prot. N. CSR 0003455 P-2 14.4.14), proponendo la seguente ulteriore proposta emendativa:

Art. 205

al comma 2, lett. a), dopo la parola "comuni," sopprimere il periodo fino alla fine della lettera a);

alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente comma."


L'obiettivo della prima modifica è quello di consentire che, laddove venga verificata la sussistenza dei requisiti tecnici, ambientali ed economici, i contenuti autorizzativi della deroga, previa stipula di un Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Regione e Comune interessato, non sia condizionata dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza.

Con la seconda modifica, viene assicurato che, nel caso della sottoscrizione dell'Accordo di programma, lo stesso venga recepito all'interno del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

L'ANCI presenta anche al Ministero dell'Ambiente le seguenti raccomandazioni chiedendone l'accoglimento.

RACCOMANDAZIONE

Ritenendo prioritario collegare gli obiettivi di effettiva preparazione per il riutilizzo e per il riciclo dei rifiuti posti al 2020 dalla Direttiva 98/2008 con gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205 del decreto legislativo 152/06 e garantire



che non vi siano eccessivi costi di gestione che potrebbero gravare sul cittadino, l'ANCI in questa sede chiede un impegno formale del Governo a istituire nei tempi più brevi un tavolo di confronto istituzionale.

RACCOMANDAZIONE

Comprendendo l'impossibilità di intervenire, per non conformità alla delega utilizzata limitata al recepimento della Direttiva Quadro 2008/98/CE, rispetto ad alcuni temi che oggi rivestono assoluta priorità e rilevanza per i Comuni, l'ANCI in questa sede chiede un impegno formale del Governo a istituire nei tempi più brevi un tavolo di confronto istituzionale in sede di Conferenza Unificata per valutare gli interventi da attuare nell'ambito della prossima legge delega di riforma del Codice dell'Ambiente rispetto ai seguenti temi:

- **Competenze e gestione integrata** (Capo II e III del Decreto legislativo 152/2006), in particolare, in vista della soppressione delle Autorità di Ambito che avverrà dal 1° gennaio 2011.

- **Competenze dello stato e assimilazione dei rifiuti urbani** poiché è fonte di preoccupazione per i Comuni la definizione di assimilazione secondo la quale, una volta emanato il relativo Regolamento, saranno sottratte quote consistenti di rifiuti dal circuito "urbano" e conseguentemente dall'assoggettabilità a tassa o tariffa da parte degli enti locali. Il tema è potenzialmente devastante e potrebbe causare una caduta di gettito di almeno il 30% per i Comuni, stimabile in oltre 1,5 miliardi di euro, che potrebbero salire ad almeno 4 qualora tutti i Comuni dovessero passare a tariffa.

- **Tariffa rifiuti**, al fine di definire una riformulazione dell'art. 238, alla luce del percorso di attuazione del Federalismo Fiscale.

- **Rifiuti di apparecchiature elettroniche e responsabilità del produttore**, nell'ottica di responsabilizzare i produttori di apparecchiature elettroniche rispetto alla gestione delle fasi di fine vita di tali prodotti, facendo sì che non gravi sulla collettività il costo della loro raccolta separata, ma su chi effettivamente consuma, in analogia con quanto stabilito per il settore degli imballaggi e in conformità al principio del "chi inquina paga".

